



COMUNE DI NEMBRO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI E BENEFICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI ED ENTI

TITOLO I:	DEFINIZIONI E PRINCIPI.....	2
Articolo 1:	Principi e finalità	2
Articolo 2:	Benefici (definizioni)	2
Articolo 3:	Ambito di applicazione	3
Articolo 4:	Beneficiari	3
Articolo 5:	Casi di esclusione dall'applicazione del Regolamento	4
TITOLO II:	CONTRIBUTI ORDINARI	4
Articolo 6:	Concessione di contributi ordinari	4
Articolo 7:	Erogazione dei contributi ordinari	6
TITOLO III:	CONTRIBUTI STRAORDINARI	7
Articolo 8:	Concessione di contributi straordinari	7
Articolo 9:	Erogazione dei contributi straordinari.....	8
TITOLO IV:	PATROCINIO GRATUITO	8
Articolo 10:	Patrocinio Gratuito.....	8
Articolo 11:	Soggetti competenti alla concessione di patrocinio	9
Articolo 12:	Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni	9
Articolo 13:	Soggetti beneficiari dei patrocini.....	9
Articolo 14:	Procedura per la concessione del patrocinio	10
Articolo 15:	Effetti derivanti dalla concessione del patrocinio	10
Articolo 16:	Obblighi dei patrocinati	10
TITOLO V:	PATROCINIO ONEROSO	10
Articolo 17:	Richiesta e concessione del patrocinio oneroso	10
TITOLO VI:	DISPOSIZIONI FINALI	11
Articolo 18:	Concessione sale, mobili e immobili comunali	11
Articolo 19:	Concessione di altri benefici economici	12
Articolo 20:	Obblighi dei beneficiari	12
Articolo 21:	Decadenza	12
Articolo 22:	Controlli	13
Articolo 23:	Entrata in vigore e pubblicità	13

TITOLO I: DEFINIZIONI E PRINCIPI

Articolo 1: Principi e finalità

- 1) Il Comune di Nembro, coerentemente con il principio costituzionale della sussidiarietà, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, riconosce, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative per la loro presenza e radicamento sul territorio, quale risorsa fondamentale con la quale interagire nella definizione, realizzazione e sviluppo delle politiche sociali, di sviluppo della cultura e dello sport, di tutela della salute e dell'ambiente, di valorizzazione del territorio.
- 2) L'azione di sostegno si esplica sia mediante la co-programmazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 55 del Codice del Terzo Settore, sia mediante erogazioni di agevolazioni, contributi finalizzati e/o concessioni in uso di locali, beni mobili e immobili, impianti e/o terreni di proprietà comunale, nonché di servizi (quali ad es. servizio di vigilanza con addetti di P.L.).
- 3) La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura ad enti ed associazioni pubbliche e private, viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente Regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata.

Articolo 2: Benefici (definizioni)

- 1) I benefici economico finanziari e i benefici materiali, oggetto del presente regolamento, si distinguono inoltre in:
 - a) contributi ordinari: somme di denaro erogate a sostegno di attività esercitate dal soggetto richiedente sulla base della programmazione annuale del PEG.
 - b) contributi straordinari: somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio comunale, e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo.
 - c) patrocinio: l'adesione simbolica ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per il Comune e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o regolamento;
 - d) agevolazione economica o patrocinio oneroso: l'attribuzione di benefici, anche sotto forma di co-organizzazione, diversi dalla erogazione di denaro, sottoforma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa: in particolare, sono considerate agevolazioni economiche l'utilizzazione di attrezzature di proprietà comunale, la spedizione postale degli inviti a cura del Comune, la stampa di materiale pubblicitario presso soggetto contrattualizzato con il Comune e ogni altra spesa o minor entrata a carico del bilancio comunale.
- 2) Non sono da considerarsi agevolazioni economiche le prestazioni svolte in occasione di manifestazioni che richiedono, per motivi attinenti all'ordine pubblico e alla viabilità, l'utilizzo di personale comunale.

Articolo 3: Ambito di applicazione

- 1) L'amministrazione può riconoscere benefici economici ad associazioni, fondazioni, enti, organismi, comitati pubblici e privati senza fine di lucro, nonché a società sportive dilettantistiche per lo svolgimento di attività, progetti, manifestazioni, iniziative:
 - a) culturali, turistiche, celebrative;
 - b) educative e formative;
 - c) di prevenzione e recupero del disagio giovanile;
 - d) socio-assistenziali, socio sanitarie;
 - e) umanitarie, di informazione alla cittadinanza, di prevenzione e promozione della salute;
 - f) di salvaguardia dei diritti umani, integrazione sociale e comunitaria;
 - g) a carattere sportivo e ricreativo;
 - h) di tutela e valorizzazione dell'ambiente, anche urbano;
 - i) di protezione civile;
 - j) di promozione dello sviluppo economico.

Articolo 4: Beneficiari

- 1) Possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i seguenti soggetti, che operano nell'ambito degli specifici settori di intervento di cui all'articolo 3:
 - a) Pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;
 - b) Enti ed organizzazioni che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale con ricadute locali;
 - c) Associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che abbiano la sede o che svolgano le loro attività sul territorio comunale;
 - d) Libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, fiscalmente registrate;
 - e) Altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;
 - f) persone giuridiche, relativamente a manifestazioni che abbiano ottenuto dal Comune il patrocinio.
- 2) In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici, associazioni, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto e che comunque rientrano nei compiti e nelle funzioni del Comune.
- 3) Inoltre, possono ottenere i benefici economici di tipo "eccezionale", persone fisiche in situazione di grave disagio familiare, sociale o economico.
- 4) Non possono ottenere i benefici economici e/o il patrocinio, movimenti, partiti politici e liste civiche per eventi di cui all'art. 12 comma 1 lettera a), né coloro che abbiano pendenze amministrativo contabili con l'amministrazione. Sono fatti salvi i casi sociali di cui al precedente punto 3).

- 5) In caso di pendenze amministrativo contabili l'amministrazione può valutare di erogare comunque il contributo, che in tale caso verrà trattenuto dall'ente fino a compensazione del debito da parte del soggetto ricevente.

Articolo 5: Casi di esclusione dall'applicazione del Regolamento

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, per le quali si applicano le specifiche normative nazionali, regionali e comunali:
- a) contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti di cui il Comune è socio;
 - b) contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti terzi a cui il Comune è tenuto a corrispondere contributi per le attività svolte, quali, ad esempio: contributi per le attività previste nel Piano per il Diritto Allo Studio approvato dal Consiglio Comunale;
 - c) forme contributive che conseguono la stipula di convenzioni che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo tra il Comune e i soggetti convenzionati;
 - d) forme di sostegno alle persone fisiche che possono accedere a specifici bandi del Settore Servizi alla Persona e alla famiglia;
 - e) ai contributi economici a famiglie e persone indigenti e/o bisognose finalizzati all'integrazione delle rette di servizi ed interventi in ambito sociale o all'integrazione del reddito, disciplinati da disposizioni comunitari, statali e regionali o da altri regolamenti comunali;
 - f) ai contributi erogati attraverso regolamenti comunali specifici di settore.

TITOLO II: CONTRIBUTI ORDINARI

Articolo 6: Concessione di contributi ordinari

- 1) La Giunta Comunale, con l'approvazione del PEG finanziario relativo all'esercizio e le sue successive modifiche, stabilisce le somme da destinare alla concessione di contributi.
- 2) Entro (di norma) il primo quadrimestre dell'anno finanziario la Giunta adotta i criteri per l'erogazione dei contributi ordinari.
- 3) I criteri definiti dalla Giunta riguarderanno in tutto o in parte quanto segue (elenco indicativo e non esaustivo):
- a) l'ambito di intervento per il quale sono previsti i contributi;
 - b) l'ammontare della somma a disposizione per i contributi;
 - c) la natura dei contributi, ovvero se i contributi si concretizzano solo in una erogazione di denaro o anche in altri benefici economici;
 - d) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
 - e) livello di coinvolgimento dell'interesse pubblico;
 - f) livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;
 - g) grado di rilevanza territoriale dell'attività;
 - h) livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
 - i) quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
 - j) originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;

- k) livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
 - l) gratuità o meno delle attività programmate;
 - m) capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più associazioni e/o soggetti;
 - n) quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività programmata;
 - o) coinvolgimento di persone segnalate dai servizi sociali del Comune;
 - p) accessibilità alle persone con disabilità.
- 4) La Giunta Comunale, per ogni criterio adottato, ne indicherà anche il peso;
- 5) Qualora per la redazione della graduatoria vengano definiti criteri per i quali non è possibile o non si ritiene di stabilire l'attribuzione di punteggi in modalità tabellare verrà costituita apposita commissione di valutazione;
- 6) Entro 60 gg dalla approvazione da parte della GC dei criteri, il Responsabile di ogni Settore adotta e pubblica un bando per la concessione di contributi ordinari redatto in coerenza con la delibera di giunta.
- 7) Nel bando devono essere indicati almeno:
- a) l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;
 - b) l'ammontare della somma a disposizione per il contributo;
 - c) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
 - d) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
 - e) la natura del contributo, ovvero se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o anche in altri benefici economici;
 - f) i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo con i relativi punteggi;
 - g) le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione.
- 8) Gli organismi interessati allegano alla domanda prevista dal suddetto bando, oltre alla documentazione eventualmente richiesta nell'avviso, una breve relazione illustrativa recante:
- a) l'indicazione del rappresentante legale, la denominazione, l'indirizzo, il codice fiscale e/o la partita IVA;
 - b) l'accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento;
 - c) la descrizione dell'attività o dell'iniziativa ordinaria che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario dell'ente, con l'indicazione delle modalità di svolgimento, con riferimento alle persone coinvolte e all'utilizzo di volontari;
 - d) un dettagliato bilancio dell'iniziativa/evento, distinto in entrate e uscite;
 - e) l'impegno a presentare, a consuntivo, il rendiconto dettagliato delle entrate e delle spese sostenute e la relativa documentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo alla conclusione dell'iniziativa.
- 9) Il bando va pubblicato secondo le regole della pubblicità legale, di norma per 30 giorni.
- 10) Il bando è altresì adeguatamente pubblicizzato e diffuso attraverso il sito del Comune.
- 11) A seguito del ricevimento delle istanze l'ufficio comunale competente effettua l'istruttoria, valutando la regolarità della documentazione presentata e predisponendo la graduatoria attraverso l'applicazione dei punteggi per ogni criterio.

- 12) Dopo il controllo formale le domande sono sottoposte all'esame di apposito gruppo di lavoro tecnico costituito dal responsabile del settore competente e altro dipendente amministrativo afferente al servizio competente che, applicando i criteri specificati nel bando, ne definisce la graduatoria. La graduatoria viene approvata con determinazione del responsabile.
- 13) L'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesse a contributo.
- 14) I contributi ordinari non possono mai determinare un utile economico per l'interessato, da valutare sulla scorta del rendiconto.
- 15) Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare la concessione e di procedere alla richiesta risarcitoria a propria tutela, qualora si riscontrino fatti o situazioni inerenti alla manifestazione/iniziativa che possano ledere l'immagine del Comune.

Articolo 7: Erogazione dei contributi ordinari

- 1) I soggetti beneficiari, entro il 31 marzo dell'anno successivo allo svolgimento dell'iniziativa o dalla conclusione dell'attività per cui si è richiesto contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare al Responsabile di Servizio competente:
 - a) breve relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
 - b) rendicontazione economica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, in particolare:
 - se in possesso, copia delle fatture e dei documenti di spesa intestate al beneficiario, o ai beneficiari con attestazione dell'avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa (quietanza); è fatta salva la possibilità della autocertificazione (art.45 e 46 DPR 445/2000 e smi), con facoltà di controllo da parte dell'ente, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e smi.
 - Dichiarazione delle entrate in caso di evento non gratuito
- 2) La mancata presentazione della documentazione entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo.
- 3) Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale, il Responsabile di Servizio competente, con proprio provvedimento, riduce il contributo concesso, tenendo in considerazione la parte delle iniziative realizzate e le spese sostenute. Il contributo concesso sarà il massimo calcolato tra la proporzione:
 - a) tra eventi previsti ed eventi realizzati
 - b) tra spese previste e spese realizzate.Ad ogni modo il contributo non potrà superare la differenza tra entrate e le spese
- 4) È ammessa la liquidazione di parte del contributo in relazione allo stato di avanzamento dell'attività oggetto dello stesso, sulla base della presentazione della documentazione prevista.
- 5) Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa vigente.
- 6) Il presente articolo non è applicabile in caso di contributi indiretti
- 7) I soggetti che godono dei contributi ordinari del Comune di Nembro devono indicare ogni volta che sia possibile il messaggio "*con il contributo del Comune di Nembro*".

TITOLO III: CONTRIBUTI STRAORDINARI

Articolo 8: Concessione di contributi straordinari

- 1) I contributi straordinari sono concessi dalla Giunta Comunale con propria deliberazione per favorire la partecipazione di tutte le associazioni alla vitalità socioculturale della comunità locale.
- 2) I soggetti interessati devono presentare una domanda almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione di luoghi, date, orari e durata dell'iniziativa, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
 - b) una dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che si intendono perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine del territorio;
 - c) il tipo di contributo o altro beneficio economico richiesto;
 - d) il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.
 - e) Il progetto per l'acquisizione di beni o realizzazione di opere per il quale è richiesto il contributo, con indicazione della finalità di interesse pubblico correlata.
- 3) Il Settore competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione.
- 4) Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, il Servizio competente, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio.
- 5) In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.
- 6) Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.
- 7) La Giunta Comunale decide in ordine alla concessione del contributo tenuto conto:
 - a) della rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;
 - b) della capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine, in tutte le sue manifestazioni, della comunità territoriale;
 - c) dell'originalità e della novità dell'iniziativa proposta;
 - d) della sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti da altri soggetti pubblici;
 - e) della capacità di aggregazione di più soggetti territoriali;
 - f) della presenza sul territorio;
 - g) della gratuità o meno dell'iniziativa.
 - h) del beneficio per i cittadini
- 8) Nella motivazione della deliberazione di concessione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate.

- 9) L'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite dell'iniziativa ammessa a contributo. Sono esclusi dal calcolo i contributi indiretti per concessione gratuita di beni e/o servizi

Articolo 9: Erogazione dei contributi straordinari

- 1) Per l'erogazione dei contributi straordinari, i soggetti beneficiari, entro 90 giorni dalla data di svolgimento dell'evento o della manifestazione o dall'attuazione del progetto presentato e ammessi a contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare al Servizio competente:
 - a) una relazione illustrativa sullo svolgimento dell'evento o della manifestazione per cui è stato concesso il contributo, o una relazione illustrativa sullo stato di attuazione del progetto;
 - b) la rendicontazione delle entrate e delle spese, distinte per singole voci;
 - c) se in possesso, copia delle fatture e dei documenti di spesa intestate al beneficiario, o ai beneficiari con attestazione dell'avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa (quietanza); è fatta salva la possibilità della autocertificazione (art.45 e 46 DPR 445/2000 e smi), con facoltà di controllo da parte dell'ente, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e smi.
 - d) Dichiarazione delle entrate in caso di evento non gratuito
- 2) I contributi straordinari sono liquidati con provvedimento del Responsabile di Servizio competente entro i 90 giorni successivi.
- 3) La mancata presentazione della documentazione entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo.
- 4) È ammessa la liquidazione di parte del contributo in relazione allo stato di avanzamento dell'attività oggetto dello stesso, sulla base della presentazione della documentazione prevista.
- 5) Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa vigente.

TITOLO IV: PATROCINIO GRATUITO

Articolo 10: Patrocinio Gratuito

- 1) Il patrocinio gratuito dell'ente, privo di beneficio economico, consiste nel riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione, ed è espressione della simbolica adesione dell'ente. Il patrocinio consente di far uso dei simboli dell'Amministrazione nel pubblicizzare l'iniziativa, l'evento o la manifestazione.
- 2) La presente disciplina stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di patrocini da parte dell'Amministrazione comunale di Nembro a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi.
- 3) Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione di attività che sostengano e sviluppino il miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale.
- 4) Il "patrocinio gratuito" rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune di Nembro nei confronti di iniziative ritenute meritevoli e in

linea con le proprie finalità istituzionali.

- 5) Il “patrocinio gratuito” è un atto autonomo rispetto ad altre forme di intervento comunale, quali la concessione di contributi e/o la collaborazione nella realizzazione delle iniziative.

Articolo 11: Soggetti competenti alla concessione di patrocinio

- 1) La concessione del patrocinio è formalizzata con autorizzazione del Sindaco per iniziative di carattere culturale, scientifico, sportivo e sociale, ovvero ritenute di particolare significato o di rilievo istituzionale per il Comune e non aventi scopo di lucro.
- 2) Fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione Comunale, promuovendone l'immagine ed il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà.
- 3) Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad istanze di concessione contributi, di collaborazione nella realizzazione delle iniziative ed utilizzo di locali o beni comunali si provvede con deliberazione di Giunta Comunale secondo il presente regolamento.

Articolo 12: Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni

- 1) L'amministrazione comunale non concede patrocini:
 - a. per iniziative promosse da movimenti, partiti politici e liste civiche a fini propagandistici e/o legati a campagne elettorali;
 - b. per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
 - c. per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità del Comune.
- 2) Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
- 3) Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'amministrazione.

Articolo 13: Soggetti beneficiari dei patrocini

- 1) Possono richiedere il patrocinio le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private con o senza personalità giuridica che abbiano sede nel Comune o che svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale.
- 2) Il patrocinio può essere concesso ai soggetti di cui sopra esterni al territorio comunale o per iniziative che si svolgono al di fuori di esso solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per il Comune o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.
- 3) In deroga alle limitazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), possono ricevere il patrocinio le iniziative relative a eventi culturali/sportivi/musicali/teatrali e simili, anche se con ingresso a pagamento.

Articolo 14: Procedura per la concessione del patrocinio

- 1) Il soggetto responsabile dell'iniziativa per la quale intende ottenere il patrocinio è tenuto a farne domanda al Comune di Nembro di norma 30 giorni prima della data di inizio o svolgimento della stessa.
- 2) La domanda di patrocinio deve essere motivata e corredata da una relazione illustrativa dell'iniziativa da patrocinare.
- 3) La domanda dovrà essere redatta su apposita modulistica, possibilmente online, predisposta dagli uffici comunali e modificata e aggiornata secondo necessità.
- 4) L'ufficio competente per materia effettua l'istruttoria e ha la facoltà di chiedere integrazioni e/o documenti relativi al contenuto della domanda di concessione del patrocinio.
- 5) L'atto con cui si concede o si nega il patrocinio è emesso dal soggetto competente di norma almeno 15 giorni prima della data di inizio o di svolgimento dell'evento.

Articolo 15: Effetti derivanti dalla concessione del patrocinio

- 1) I soggetti responsabili dell'iniziativa patrocinata dal Comune sono autorizzati a fruire di tale beneficio, menzionando nelle comunicazioni ufficiali inerenti all'iniziativa stessa l'avvenuta concessione del patrocinio ed affiancando alla menzione: "*con il patrocinio del Comune di Nembro*", lo stemma del Comune.
- 2) Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione in via diretta o indiretta di alcun ulteriore impegno da parte del Comune, né di natura tecnica o organizzativa, né di natura economica o finanziaria e non costituisce e/o sostituisce in alcun modo autorizzazioni e/o permessi necessari per l'evento o l'iniziativa.
- 3) Eventuali richieste di impegno da parte del Comune di natura tecnica o organizzativa, economica/finanziaria devono essere oggetto di specifica e separata richiesta.

Articolo 16: Obblighi dei patrocinati

- 1) Copia di tutto il materiale promozionale/divulgativo dovrà essere tempestivamente trasmesso al Comune almeno 5 giorni dalla data di divulgazione al pubblico per il controllo della coerenza all'istanza e alla relazione illustrativa a suo tempo presentata.
- 2) Decorsi i 5 giorni di cui al punto precedente senza che il Comune abbia rilevato incongruenze il richiedente il patrocinio può procedere all'utilizzo del materiale.

TITOLO V: PATROCINIO ONEROSO

Articolo 17: Richiesta e concessione del patrocinio oneroso

- 1) Nel caso in cui la richiesta di patrocinio si accompagni alla richiesta di contributi e/o di utilizzo gratuito di beni, attrezzature, strutture si applicano i commi che seguono.
- 2) Le domande di patrocinio devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli pubblicati sul sito del Comune, secondo le modalità ivi indicate, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

- 3) Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo e/o vantaggio economico, si applicano le modalità e i termini previsti per le richieste di contributo di cui ai precedenti articoli 8 e 9 del presente Regolamento.
- 4) Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta pervenuta oltre lo specifico termine fissato al comma 1, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili.
- 5) In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.
- 6) La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa.
- 7) Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
- 8) Il patrocinio è concesso dalla Giunta Comunale, su istruttoria del Responsabile di Servizio competente per materia o, nei casi dubbi, individuato dal Segretario Comunale.
- 9) L'istruttoria deve evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed il rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento.
- 10) Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente.
- 11) Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata.
- 12) Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18: Concessione sale, mobili e immobili comunali

- 1) La concessione temporanea delle sale comunali è di norma a titolo oneroso secondo le tariffe stabilite da apposita deliberazione di giunta comunale.
- 2) Le richieste di concessione delle sale a titolo oneroso vanno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande nonché dell'importanza dell'evento.
- 3) Eccezionalmente la concessione delle sale comunali può essere a titolo gratuito, con decisione da adottare con deliberazione di Giunta Comunale, qualora l'uso sia destinato a:
 - a) Attività proposte da associazioni o organizzazioni non aventi scopo di lucro;
 - b) attività di interesse pubblico di carattere sociale, culturale, ambientale, educativo o sportivo per il territorio interessato che siano aperte a tutta la cittadinanza;
 - c) attività con altri enti pubblici disciplinate in apposite convenzioni o accordi approvati con deliberazione di giunta comunale.
- 4) È possibile prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo ed uguaglianza (art. 70 del d. Lgs. 117/2017).
- 5) La concessione in uso di immobili comunali, di carattere non temporaneo e a mezzo di convenzione, è legata alla disponibilità da parte dell'associazione a svolgere attività di interesse generale, complementari e sussidiarie a quelle dell'amministrazione.
- 6) Gli immobili possono essere assegnati alle associazioni iscritte ad apposito albo mediante bandi pubblici che presuppongono una valutazione di tipo competitivo tra i partecipanti.

- 7) I bandi sono finalizzati a selezionare progetti diretti ad attività e iniziative di utilità sociale, complementari e sussidiarie rispetto ai servizi comunali, possono essere emessi in qualsiasi momento dell'anno e contengono le condizioni generali che disciplinano l'assegnazione.
- 8) L'assegnazione di immobili in via diretta è possibile in via emergenziale e/o qualora non sia stato possibile assegnarli a seguito delle procedure selettive previste.
- 9) L'ammontare del canone da corrispondere può variare a seconda delle caratteristiche del progetto. È possibile concedere l'immobile anche a titolo gratuito in presenza di adeguata motivazione sull'utilità generale del progetto.
- 10) La durata massima di concessione d'uso è di trent'anni, nel corso dei quali il concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile, previa comunicazione all'ente e, ove necessario, autorizzazione del Comune.
- 11) L'importo quantificato quale contributo indiretto per utilizzo gratuito degli immobili comunali non è conteggiato ai fini del controllo della massima spesa sostenibile intesa come differenza tra entrate e uscite, sia riferibili al singolo evento o progetto, sia riferibile al bilancio annuale.

Articolo 19: Concessione di altri benefici economici

- 1) Gli altri benefici economici sono considerati contributi, ordinari o straordinari, dell'importo corrispondente al valore economico del beneficio concesso (es. sale, impianti, attrezzature).
- 2) Il beneficiario è tenuto a utilizzare il beneficio esclusivamente per l'uso e le finalità previste.
- 3) Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del Codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.
- 4) Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

Articolo 20: Obblighi dei beneficiari

- 1) I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi, i patrocini e gli altri benefici economici esclusivamente per le attività e le iniziative per cui sono stati concessi.
- 2) I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione dei contributi, dei patrocini e degli altri benefici economici da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative.
- 3) A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: "con il contributo/patrocinio/collaborazione del Comune di Nembro".
- 4) Nel caso di modifiche parziali del progetto, il beneficiario assume l'obbligo di comunicazione immediata al Comune.

Articolo 21: Decadenza

- 1) Oltre a quanto previsto dagli articoli 9 e 11 e in caso di inadempimento di quanto previsto all'articolo 13, i beneficiari decadono dal contributo concesso:
 - a) nel caso in cui l'attività per cui è stato concesso un contributo non sia stata svolta ovvero non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati;
 - b) in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo.

- 2) Nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo sia stata svolta in misura parziale o differente, è consentito, anziché dichiarare la decadenza, procedere alla riduzione del contributo concesso in relazione all'attività svolta, previa comunicazione e assenso in forma scritta delle modifiche avvenute da parte del Comune, con applicazione dei criteri di cui al precedente art. 7 comma 3. L'assenso dovrà essere rilasciato dallo stesso organo che ha concesso il contributo.

Articolo 22: Controlli

- 1) L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.
- 2) Qualora il Patrocinio e lo stemma del Comune, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.
- 3) L'erogazione di qualunque vantaggio economico in favore di imprese deve rispettare la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
- 4) Ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600 il comune deve operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali.
- 5) L'ente deve rispettare i dettati normativi in materia di trasparenza laddove prevedano la pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

Articolo 23: Entrata in vigore e pubblicità

- 1) Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.
- 2) L'entrata in vigore di questo regolamento determina l'abrogazione espressa del regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 18/01/1991.
- 3) Il presente regolamento viene pubblicato sul sito web del comune, in "Amministrazione trasparente" (sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici") a norma dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i, nonché nella raccolta dei regolamenti.